FAQ in materia di rinnovo di concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2020

1. **D. Ai fini del rinnovo occorre che l'operatore presenti apposita istanza al Comune competente?**

   R. No. Il procedimento di rinnovo è avviato d'ufficio dal Comune.

2. **D. Secondo le linee guida ministeriali del 25 novembre 2020 e la successiva deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 1704 del 9 dicembre 2020 Il termine di conclusione del procedimento di rinnovo è differito al 30 giugno 2021. È necessario un atto formale di differimento da parte del Comune?**

   R. Non è necessario poiché è già previsto dalla DGR n. 1704 del 2020 in recepimento di quanto previsto dalle linee guida ministeriali. È sufficiente aver indicato il termine di conclusione del procedimento nella comunicazione di avvio del procedimento stesso, inviata ai soggetti interessati ai sensi della legge n. 241 del 1990.

3. **D. Quali adempimenti erano richiesti al Comune entro il termine del 31 dicembre 2020? Avvio d'ufficio e accertamento dei requisiti prescritti?**

   R. Come evidenziato nella DGR n. 1704 del 2020, entro il 31 dicembre 2020 è stato previsto il solo avvio d'ufficio del procedimento di rinnovo mentre i requisiti debbono essere accertati entro il 30 giugno 2021.

4. **D. Il rinnovo previsto dalla normativa statale si applica anche alle concessioni aventi scadenza successiva al 31 dicembre 2020?**

   R. No. La normativa statale, come recepita con la DGR n. 1704 del 2020, disciplina esclusivamente le concessioni con scadenza entro il 31 dicembre 2020.

5. **D. A quale data debbono essere accertati i requisiti prescritti ai fini del rinnovo?**

   R. Il possesso dei requisiti morali, professionali (per il settore alimentare) e l'iscrizione presso i registri camerali come ditta attiva è richiesto alla data del 31 dicembre 2020 (vedasi, tuttavia, per detto ultimo requisito, anche la FAQ n. 12 relativo al caso di affitto/cessione di azienda), mentre il requisito relativo alla regolarità contributiva è richiesto al 30 giugno 2021. Ciò non toglie che tale ultimo requisito possa essere accertato anche in data antecedente: vedasi in proposito anche la FAQ n. 10.

6. **D. Ai fini del rinnovo è necessario il rilascio di un nuovo provvedimento di concessione?**

   R. Non è necessario un nuovo provvedimento di concessione, poiché la normativa statale di riferimento ha inteso disciplinare il rinnovo di concessioni esistenti; potrà essere sufficiente, pertanto, una presa d'atto, da allegare al provvedimento concessorio esistente, in cui si evidenzia la sussistenza dei requisiti normativi e si dispone il rinnovo sino al 31 dicembre 2032, come previsto dalla vigente normativa; nella presa d'atto si potrà altresì dar conto dei titoli autorizzatori o abilitativi (es. SCIA o comunicazione) correlati alla concessione;

7. **D. il provvedimento di rinnovo è soggetto ad imposta di bollo?**

   R. Sì, come da chiarimento formulato dalla competente autorità ministeriale (interpello n. 956-1982/2021) il provvedimento di rinnovo è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.

8. **D. In caso di affitto di azienda alla data del 31 dicembre 2020 la verifica dei requisiti per il rinnovo va effettuata nei confronti del titolare o del soggetto affittuario?**

   R. Come previsto dalla normativa statale la verifica dei requisiti per il rinnovo, in caso di affitto di azienda, dev'essere effettuata esclusivamente nei confronti del titolare dell'azienda data in affitto;

9. **D. In caso di cessione dell'azienda, o di affitto di essa, nelle more del procedimento di rinnovo e quindi in data successiva al 31 dicembre 2020, in capo a quale soggetto debbono esser effettuate le verifiche? Al soggetto cedente/affittante oppure al soggetto cessionario/affittuario?**

   R. In capo al soggetto cedente/affittante, titolare della concessione in scadenza al 31 dicembre 2020;

10. **D. In caso di accertata irregolarità contributiva in capo al soggetto al soggetto titolare dell'azienda e della concessione al 31 dicembre 2020, che nelle more del procedimento di rinnovo ha ceduto o affittato l'azienda, si può procedere con il rinnovo della concessione?**

    R. Qualora si accerti l'irregolarità contributiva del titolare dell'azienda e della concessione al 31 dicembre 2020 è necessario che il Comune disponga la sospensione dell'autorizzazione correlata alla concessione, per il periodo di 120 giorni, oppure sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, come previsto dall'articolo 5, comma 1-*bis* della legge regionale n. 10 del 2001. Nelle more di tale fase sospensiva gli operatori cessionari o affittuari possono tuttavia proseguire nell'esercizio dell'attività. La predetta fase sospende altresì i termini del procedimento di rinnovo che quindi potrà concludersi anche oltre il termine del 31 marzo 2022 stabilito dall'articolo 56-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (vedasi FAQ n. 15). Una volta regolarizzata la posizione contributiva del soggetto cedente/affittante, unitamente all'esito positivo delle ulteriori verifiche prescritte, sarà possibile procedere con il rinnovo in capo al soggetto medesimo ed acquisirà efficacia il subentro effettuato dal soggetto cessionario/affittuario dell'azienda. In caso contrario, come previsto dal comma 1-*quater* dell'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2001, il comune dovrà disporre il ritiro dell'autorizzazione e della concessione.

11. **D. In caso di assenza dei requisiti morali e professionali in capo al soggetto che ha ceduto o affittato l'azienda nelle more del procedimento di rinnovo, si può procedere con il rinnovo stesso?**

    R. Le verifiche in ordine al possesso dei requisiti per il rinnovo della concessione, e quindi anche dei requisiti morali e professionali (in caso di attività per il settore alimentare) debbono essere condotte nei confronti del soggetto cedente/affittante l'azienda, titolare della concessione in scadenza al 31 dicembre 2020; qualora tali verifiche diano esito negativo non può procedersi con il rinnovo.

12. **D. In caso di affitto d'azienda, qualora il soggetto affittante non risulti iscritto nei registri camerali e ceda l'attività all'affittuario si può procedere con il rinnovo in favore dell'affittuario, ora cessionario, subentrante?**

    R. No. Le verifiche vanno condotte in capo al soggetto affittante e non rileva la successiva cessione dell'azienda all'affittuario. Il subentro dell'affittuario, divenuto cessionario, avrà efficacia qualora sia possibile procedere con il rinnovo della concessione al soggetto affittante/cedente. Come previsto dalle linee guida ministeriali e dalla DGR n. 1704 del 2020 il soggetto affittante potrà comprovare il requisito dell'iscrizione nei registri camerali mediante la presentazione della relativa istanza entro il 30 giugno 2021.

13. **D. È possibile per il Comune procedere con il rinnovo immediato delle concessioni, seppur condizionato all'esito positivo delle verifiche prescritte?**

    R. L' ipotesi non appare in conformità con la disciplina normativa statale e regionale in materia di rinnovi; le prescritte verifiche hanno infatti un carattere preventivo rispetto al provvedimento di rinnovo, e non successivo;

14. **D. Si può procedere con il rinnovo anche nel caso in cui i Comuni non abbiano mai provveduto al rilascio delle concessioni, consentendo agli operatori di svolgere l'attività in forza di altri titoli amministrativi?**

    R. Sì. Pur non potendosi qualificare tecnicamente l'ipotesi come "*rinnovo*" poiché non esiste l'atto concessorio di riferimento, si ritiene tuttavia possibile il rilascio di una nuova concessione in favore degli operatori interessati, alla luce delle disposizioni di maggior favore in tal senso contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 986 del 2013 e n. 1552 del 2016 al fine di evitare disparità di trattamento rispetto agli operatori che esercitano l'attività nei Comuni nei quali si è provveduto al rilascio delle concessioni e che pertanto possono beneficiare del rinnovo. Rimane inteso che il rilascio della concessione potrà avvenire a condizione della positiva verifica dei requisiti prescritti dalla disciplina regionale in materia di rinnovi.

15. **D. Entro quale termine va concluso il procedimento di rinnovo delle concessioni?**

    L'articolo 56-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, attribuisce ai Comuni la facoltà di concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni entro il termine di novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica in corso.
    Alla luce della proroga dello stato d'emergenza, introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, fino al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale il procedimento di rinnovo può essere concluso è oggi individuabile nel 31 marzo 2022, fatte salve ulteriori disposizioni da parte dello Stato.